

Direttiva sulle misure da adottare per ottemperare ai doveri di diligenza nell'ambito dell'identificazione della clientela e al disposto dell'art. 6 LRD

In applicazione dell'art. 33 cpv. 3 ROAD, il Comitato Direttivo emana la presente direttiva che forma parte integrante del ROAD.

1. Documentazione di supporto in generale

L'OAD FCT ha allestito un set di documentazione standard da mettere a disposizione dei propri affiliati per regolare in maniera organica i rapporti con la clientela. Trattasi di

- Contratto di mandato
- Contratto di gestione "tipo"
- Formulario A

2. Identificazione del cliente e obbligo speciale di chiarimento (art. 6 LRD)

L'obbligo speciale di chiarimento (art. 6 LRD) previsto all'art. 33 ROAD può essere correttamente adempiuto unicamente se l'intermediario finanziario dispone delle necessarie informazioni in merito al cliente, alla sua situazione patrimoniale e alla sua attività. In questo contesto il *profilo del cliente*, che l'intermediario finanziario deve allestire al momento dell'apertura della relazione d'affari, costituisce l'indispensabile supporto documentale per il rispetto dell'art. 6 LRD rispettivamente 33 ROAD.

Il profilo del cliente deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:

1. Dati anagrafici con fotocopia di documento d'identità valido all'apertura della relazione d'affari ed eventuali fotocopie dei documenti richiesti nell'ambito del rinnovo dell'identificazione
2. Recapiti postali e telefonici del cliente
3. Breve descrizione dell'attività professionale del cliente e mercati sui quali è attivo
4. Sede dell'attività e se necessaria documentazione comprovante l'esistenza dell'attività (estratto del registro di commercio o simili)
5. Informazioni dettagliate sulla capacità finanziaria del cliente (cifra d'affari dell'attività, proprietà immobiliari, eccetera). Il tutto se necessario comprovabile con documenti atti allo scopo (ad es. dichiarazioni fiscali, lettere di presentazione bancarie, bilanci,

eccetera) e pertanto anche informazioni in relazione all'origine dei fondi messi a disposizione.

Nell'ambito delle relazioni per operazioni di cambio e di trasferimento di valori (art. 18 e 18bis ROAD) l'intermediario finanziario deve raccogliere, per le transazioni che non sottostanno all'obbligo speciale di chiarimento, solo le informazioni relative ai punti 1., 2., oltre alle altre disposizioni previste nel ROAD.

Il Comitato Direttivo ha allestito un profilo del cliente standard, allegato alla presente direttiva, approvato dall'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.

La scheda con il profilo del cliente dovrà essere costantemente aggiornata.

Nel caso di operazioni che, sulla base delle informazioni raccolte nel profilo del cliente, appaiono inusuali o in caso di sospetti di riciclaggio¹ l'affiliato dovrà chiarire con il cliente (o con il suo rappresentante) le circostanze economiche e lo scopo di dette transazioni. Di tali chiarimenti l'affiliato terrà un rapporto scritto.

In riferimento al contenuto del rapporto scritto, il Comitato direttivo OAD FCT ha allestito un modulo di chiarimento speciale, approvato dall'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.

La presente direttiva è stata approvata dal Comitato direttivo in data 10 luglio 2003 ed entra immediatamente in vigore previa approvazione dell'autorità federale di controllo LRD e adozione dei nuovi statuti e regolamenti da parte dell'assemblea generale dei soci dell'OAD FCT.

Annessi:

1. Profilo cliente
2. Modulo chiarimento speciale
3. Formulario A
4. Contratto di mandato
5. Contratto di gestione tipo

Per l'OAD FCT

Massimo Tognola
Presidente

Luca Confalonieri
Segretario

¹ Confronta Direttiva separata concernente gli indizi di riciclaggio di capitali